CIRCOSCRIZIONE 3 ^
San Paolo - Cenisia - Pozzo Strada - Cit Turin - Borgata Lesna

CITTA' DI TORINO

DELCI3 76 / 2026 **22/10/2026**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE n. 3 ^ - San Paolo - Cenisia - Pozzo Strada - Cit Turin - Borgata Lesna

Convocata la Giunta circoscrizionale presieduta dal Presidente TROISE Francesca, sono presenti i Coordinatori:

Francesco AGLIERI RINELLA

Katia BALLONE

Domenico DE LEONARDIS

Alessandro Basilio DI GESU

Giuseppe Antonio GIOVE

Marco TITLI

Con l'assistenza del Segretario Simonetta CEI

OGGETTO: C. 3 - FESTA DI VIA - PROGETTO "HALLOWEEN IN VIA DI NANNI" ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI VIVI VIA DI NANNI. APPROVAZIONE

La Presidente Francesca TROISE, di concerto con il Coordinatore della III Commissione Francesco AGLIERI RINELLA, riferisce:
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 gennaio 2014 (n. mecc. 2013 05843/016) e successiva deliberazione del Consiglio Comunale del 1° ottobre 2018 (n. mecc. 2018 03729/002), è stato approvato, e in seguito modificato, il Regolamento n. 366 rubricato "REGOLAMENTO DELLE FESTE DI VIA" costituente il riferimento normativo unico al quale attenersi per l'indicazione e l'osservanza di tutti gli aspetti connessi all'organizzazione e all'approvazione di tali manifestazioni sul territorio circoscrizionale, con cui la Città ha ritenuto opportuno dotarsi di uno

strumento normativo atto a definire i criteri e le modalità a cui devono attenersi le Associazioni di Via iscritte all'Albo delle Associazioni di Via, tenuto dalla Circoscrizione, che intendono organizzare le manifestazioni su suolo pubblico denominate "Feste di Via". Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 597 del 12 luglio 2021 il Regolamento sopracitato è stato oggetto di alcune modifiche per rendere le Feste di Via uno strumento più flessibile e adattabile alle esigenze dei territori.
Ai sensi dell'art. 1, comma 2, di tale Regolamento, per "Feste di Via" si intende "l'attività di promozione commerciale con particolare riferimento al commercio fisso, avente luogo in giornate festive o in orario dalle 20:00 alle 24:00 in giorni non festivi, che si qualifica esclusivamente in relazione al rapporto diretto che si crea tra le attività commerciali ed il territorio in cui abitualmente operano".
Con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale n. DELCI3 47/2026 del 28 luglio 2026 è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 del suddetto Regolamento, la programmazione e calendarizzazione delle Feste di Via per il secondo semestre 2026, con le date proposte dalle Associazioni di Via presenti sul territorio della Circoscrizione 3; con la medesima deliberazione si rimandava a successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Regolamento 366, l'approvazione dei progetti contenenti, tra gli altri, i programmi delle attività sociali, culturali e di intrattenimento.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 468 dell'8 settembre 2026 è stata approvata la presa d'atto della programmazione delle manifestazioni calendarizzate in ambito circoscrizionale.
Con istanza pervenuta in data 19 settembre 2026 prot. n. 3363 (All. n. 1), l'Associazione COMMERCIANTI VIVI VIA DI NANNI, con sede legale in Torino - via Valdieri 8, C.F. 97751290012, ha inoltrato proposta progettuale per una Festa di Via, da realizzarsi, come detto, il giorno 25 ottobre p.v., denominata "Halloween in via Di Nanni", che interesserà l'area: via Di Nanni (tratto da piazza Sabotino a Piazza Adriano) e via Vigone (tratto da via Di Nanni a via Cesana).
L'Associazione intende organizzare la Festa di Via di domenica 25 ottobre 2026, dalle ore 9.00 alle ore 19.30, con l'obiettivo di sostenere le attività economiche locali, rafforzare il senso di appartenenza dei commercianti e contribuire alla rivitalizzazione urbana attraverso iniziative di carattere commerciale, culturale e aggregativo
L'evento prevede attività di animazione rivolte a famiglie e cittadini, tra cui punti musicali, artisti di strada, truccabimbi, giostre per bambini e la partecipazione di associazioni di volontariato del territorio. La promozione dell'iniziativa sarà effettuata mediante locandine, volantini e canali social.
La manifestazione è finalizzata a generare ricadute positive sotto il profilo commerciale, sociale e culturale, favorendo l'afflusso di visitatori e la valorizzazione delle attività economiche, artigianali e sociali presenti nel borgo.
Con il presente provvedimento si intende approvare la proposta progettuale presentata dall'Associazione Commercianti VIVI VIA DI NANNI, che prevede la partecipazione di attività di vendita su suolo pubblico non mercatale di: 10 esercizi di commercio in sede fissa, 30 operatori commerciali su area pubblica, 30 artigiani e produttori agricoli, 10 operatori del proprio ingegno, 5 operatori/trici non Professionali, muniti di regolare tesserino previsto dalla Regione Piemonte (hobbisti).
Ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento n. 366 si approva la presenza di operatori commerciali su area pubblica per un numero non superiore a 80.
Potranno partecipare alla festa gli O.P.I. e gli hobbisti, i quali non vengono contemplati nel numero degli operatori commerciali su area pubblica sopra menzionati (art. 7, comma 5, del Regolamento n. 366).
La superficie totale di occupazione suolo pubblico commerciale richiesta è di mq. 600; l'orario di vendita su area pubblica sarà dalle ore 9:00 alle ore 19:30, con la chiusura al traffico veicolare, prevista dalle ore 6:30 alle ore 23:30.
L'istanza presentata, il progetto e la relativa documentazione è stata sottoposta a istruttoria dovuta

da parte degli uffici circoscrizionali, ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento n. 366, con esito positivo.
In fase di esame dell'istanza pervenuta dall'Associazione Commercianti Vivi via Di Nanni è stato valutato che, così come stabilito dal Regolamento n. 366 all'art. 6 comma 3 lettera a), il soggetto promotore ha raccolto l'adesione e il relativo impegno all'apertura delle attività di commercio superiore al 50% degli esercizi in sede fissa presenti nell'area interessata dalle manifestazioni e che sono state coinvolte, all'interno della manifestazione, cittadini e Associazioni locali (art. 6 comma 3 lettera b). In fase di perfezionamento il Presidente dell'Associazione dovrà garantire l'adesione e la relativa apertura delle attività di commercio di almeno il 30% degli esercizi in sede fissa presenti nell'area interessata alla manifestazione, così come previsto dall'art. 7, comma 1, del Regolamento n. 366.
L'Associazione di Via, nell'organizzazione e svolgimento della Festa di Via e in tutti gli adempimenti successivi, dovrà osservare integralmente il vigente Regolamento delle Feste di Via n. 366 approvato con le deliberazioni sopra citate nonché il Regolamento per la disciplina derl Canone Patrimoniale di Concessione dell'occupazione di Spazie Aree Pubbliche n. 395 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 97/2021 del 15/2/2021 e s.m.i..
Nello svolgimento della manifestazione dovranno essere rispettate le prescrizioni della "Direttiva Sicurezza Manifestazioni Pubbliche" di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110 del 18 luglio 2018.
La Dirigente della Circoscrizione 3 rilascerà al Presidente dell'Associazione richiedente la concessione di occupazione suolo pubblico relativa all'iniziativa oggetto del presente provvedimento, con le prescrizioni richieste dal Regolamento 366 succitato, nonchè dalle disposizioni e dalla normativa vigente, acquisito il parere del Dipartimento Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità - Servizio Viabilità e Coordinamento Cantieri.
Si prende atto che gli esercizi commerciali potranno rimanere aperti negli orari in cui si svolgerà la manifestazione senza necessità di particolari autorizzazioni, ai sensi del D.L. 201/2011 convertito in legge 219/2011.
Per le iniziative descritte nel presente provvedimento sarà concesso il Patrocinio. La pubblicizzazione dell'iniziativa è a totale carico dell'Associazione proponente. Il materiale pubblicitario prodotto e distribuito in proprio dovrà essere preventivamente concordato e autorizzato dalla Circoscrizione e dovrà contenere esplicito riferimento alla Festa di Via e alla Circoscrizione 3.
Si dà atto che la suddetta Associazione, ai sensi dell'art.4 comma 3 del Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373 e di quanto previsto dal D.U.P. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 757/2025 del 15 Dicembre 2025, non risulta avere pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città.
Si richiamano espressamente le disposizioni del Regolamento n°366 di seguito riportate:
1) l'art. 4, comma 3, circa l'affidamento a soggetti terzi esclusivamente dell'organizzazione di specifici servizi strumentali debitamente rendicontati;
2) l'art. 14, comma 1, circa la responsabilità del Presidente dell'Associazione COMMERCIANTI VIVI VIA DI NANNI, ai fini civili e penali, verso terzi e aventi causa per qualsiasi danno in conseguenza dello svolgimento della festa.
3) l'art. 5 comma 6, circa il rinvio della data di svolgimento delle feste di via, consentito unicamente per motivi eccezionali; gli organizzatori potranno presentare alla Circoscrizione 3 comunicazione scritta e motivata di rinvio della festa interessata, con preavviso funzionale a consentire agli uffici competenti di espletare gli adempimenti amministrativi previsti, secondo la normativa vigente.
Si dà atto che, qualora subentrassero necessità cittadine o si verificassero eventi ostativi e/o imprevedibili, la programmazione dell' iniziativa in oggetto potrà subire delle variazioni.
La Dirigente proponente dichiara ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse anche

potenziale in capo alla stessa.
Il presente progetto è stato illustrato e discusso in sede di III Commissione di Lavoro Permanente in data 7 ottobre 2026.
La presente proposta di deliberazione è stata discussa, per la verifica di conformità agli indirizzi consiliari ai sensi dell'art. 28, comma 4 bis del Regolamento n. 374, nella III Commissione di Lavoro Permanente.
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 e s.m.i.

Visto lo Statuto della Città approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.mecc.2010/08431/0002 del 07/02/2011 e s.m.i.

Visto il Regolamento del Decentramento n. 374, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 17 dicembre 2015 (mecc. 2015 02280/094), esecutiva dal 1 gennaio 2016, il quale, fra l'altro, all'art. 42 commi 1 e 2, dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto e s.m.i.;

Visto il Regolamento delle Feste di Via n. 366 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 dicembre 2014 n. mecc. 2013 05843/016 I.E. esecutiva dal 10 febbraio 2014 e s.m.i.;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Nuovo Testo Unico approvato con D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e art.1 del succitato Regolamento del Decentramento sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate,

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell' art. 3 e dell'art. 6, comma 2, del Regolamento delle Feste di Via n. 366, la realizzazione del progetto denominato "Halloween in via Di Nanni" presentato dall'Associazione Commercianti Vivi via Di Nanni, nella persona del Presidente, sig. Andrea Bergamin, con sede legale in Torino - via Valdieri 8, C.F. 97751290012, per la manifestazione programmata per il giorno 25 ottobre 2026, in orario 9:00- 19:30, che interesserà l'area: via Di Nanni (tratto da piazza Sabotino a piazza Adriano) e l'area via Vigone (tratto da via Di Nanni a via Cesana). (All. n. 1);
2. di demandare a successivo provvedimento dirigenziale il rilascio della concessione di

occupazione suolo pubblico che sarà subordinata all'emanazione di apposita ordinanza viabile del Dipartimento Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità - Servizio Viabilità e Coordinamento Cantieri;
3. di dare atto che il Presidente dell'Associazione Commercianti Vivi via Di Nanni è direttamente responsabile ai fini civili e penali verso i terzi e aventi causa per qualsiasi danno che possa derivare a persone e cose in conseguenza dello svolgimento dell'attività per cui l'area sarà concessa, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della Città (art. 14, comma 1, del Regolamento n. 366);
4. di stabilire che, come disposto dall'art. 5, comma 6, del vigente Regolamento n. 366, il rinvio della data di svolgimento della manifestazione sarà consentito solamente per motivi eccezionali e verrà eventualmente assunto con atto della Giunta Circoscrizionale, nel rispetto dell'art. 5 del Regolamento n°366. L'eventuale domanda dovrà pervenire alla Circoscrizione 3 con un preavviso funzionale atto a consentire agli uffici competenti di espletare gli adempimenti amministrativi previsti, secondo la normativa vigente, in occasione delle Feste di Via;
5. di stabilire che l'Associazione dovrà rispettare integralmente il Regolamento n°366 e tutte le disposizioni normative e regolamentari in vigore, ed in particolare::

- l'Associazione dovrà dotarsi di tutte le concessioni e autorizzazioni necessarie e che, per quanto attiene all'attività di vendita, dovrà trasmettere al competente ufficio dell'Area Commercio ed Attività Produttive, nel rispetto della tempistica indicata sulla modulistica, l'elenco dettagliato degli operatori partecipanti alla manifestazione con indicati i relativi titoli autorizzativi, o attestante il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per la vendita al pubblico di merci, nonché della documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell'impresa ai sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010;
- l'Associazione, per quanto attiene all'attività di vendita da parte di operatori non professionali, dovrà provvedere agli adempimenti di natura gestionale previsti nel Capo V bis "Vendite occasionali su area pubblica" della L.R. 28/1999, come modificata dalla L.R. n. 16 del 31 ottobre 2017 – Provvedimenti di Attuazione; l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;
- l'Associazione dovrà far sì che le strutture degli operatori che partecipano alla iniziativa siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità;
- l'allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovranno comunque garantire la presenza di vie di emergenza;
- l'allestimento generale delle strutture dovrà essere realizzato conformemente al disegno planimetrico allegato alla presente deliberazione (All. n. 1);
- l'eventuale presenza di operatori che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi dell'10 della Legge Regionale n. 38 del 2006 e s.m.i. e dell'art. 10 del Regolamento Comunale vigente in materia. La somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) - L.R. n. 38/2006). Gli operatori commerciali su aree pubbliche privi di tale titolo, possono esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista dall'art. 176 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.; ai sensi dell'art. 10, comma 4, del Regolamento Comunale n. 329 non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume;
- l'allestimento e l'esecuzione di eventuali attività di spettacolo e intrattenimento sono subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni: rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n. 773 del 1931, modificato dall'art. 164 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, comma 1, punto 5), del D.P.R. 24 luglio 1977,

n. 616; alla presentazione, da parte degli interessati, di apposite domande, includente dichiarazione, resa ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., attestante la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge, con particolare riferimento al possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 dello stesso R.D.; assoggettamento all'art. 8 del già citato R.D. n. 773 del 1931; all'osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni eventualmente imposte nell'autorizzazione a mente dell'art. 9 del R.D. citato; alla loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli artt. 10 e 11 del menzionato Testo Unico; al rilascio delle autorizzazioni o presentazione delle segnalazioni di cui all'art. 80 del Testo Unico in commento, ove necessarie, alle condizioni tutte menzionate ivi e negli articoli 141 e seguenti del regolamento di Esecuzione approvato con R.D. 635 derl 1940;

- nello svolgimento della manifestazione dovranno essere rispettate le prescrizioni della "Direttiva Sicurezza Manifestazioni Pubbliche" di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110 del 18 luglio 2018;

6. di dare atto che l'Associazione COMMERCIANTI VIVI VIA DI NANNI, quale promotrice della Festa di Via, si impegna a rispettare l'ordine di priorità di partecipazione degli operatori commerciali, così come previsto dall'art. 7, comma 4, del Regolamento n. 366 e di approvare la presenza di un numero massimo di 80 banchi, con attività di vendita su suolo pubblico non mercatale comprensivi di commercianti in sede fissa e operatori al commercio su area pubblica in area non mercatale, così come specificato nella proposta progettuale presentata dall'Associazione di Via sopra citata;
7. di dare atto che per le iniziative descritte nel presente provvedimento sarà concesso il Patrocinio della Circoscrizione 3;
8. di stabilire che la pubblicizzazione delle iniziative è a totale carico dell'Associazione proponente e che il materiale pubblicitario prodotto sarà distribuito in proprio e dovrà contenere espliciti riferimenti alla Festa di Via e alla Circoscrizione 3;
9. di dare atto che qualora subentrassero necessità cittadine o si verificassero eventi ostativi imprevedibili la programmazione dell'iniziativa in oggetto potrà subire delle variazioni;
10. di dare atto che la suddetta Associazione, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373 e di quanto previsto dal D.U.P. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 757/2025 del 15 Dicembre 2025, non risulta avere pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città;
11. di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell'oggetto, non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico (All. n. 2);
12. di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e), Legge 190/2012;
13. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città;
14. di dare atto che l'Associazione ha prodotto la dichiarazione concernente il rispetto dell'art. 6, comma 2, del D.L. 78/2012, come convertito dalla L. 122/2010, in relazione agli emolumenti agli organi collegiali (All. n. 1).

La Giunta Circoscrizionale con voti unanimi, espressi per appello nominale dichiara, attesa l'urgenza, il presente provvedimento **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, per dare immediato corso all'espletamento dei successivi adempimenti di cui al Regolamento 366.

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

LA DIRIGENTE
Simonetta Cei

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

IL DIRIGENTE FINANZIARIO
Dario Maria D'Attoma per Antonino Calvano

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Francesca Troise

IL SEGRETARIO
Firmato elettronicamente
Simonetta Cei

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DELCI3-76-2026-All_1-All._2_VIE.pdf 
2. DELCI3-76-2026-All_2-All._1_Istanza_Halloween_in_via_Di_Nanni.pdf 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento